Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 27

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 28 gennaio 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

**E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.**

**Poichè senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.**

**Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.**

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Friuli-Venezia Giulia

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **1035**.

**Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1028, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la nota rettorale n. 5384 del 24 giugno 1982;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1028, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, a modificare il numero complessivo degli iscritti alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro;

Considerato che nella redazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1028 si è verificato un errore materiale nel senso che all'art. 1 è stato riportato: « per i tre anni » anziché « per i quattro anni »;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la relativa correzione al suddetto decreto presidenziale n. 1028;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1028, relativo alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, è rettificato nel senso che le parole « tre anni » vanno sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *gennaio* 1983
*Registro n.* 1 *Istruzione, foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1982, n. **1036**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nel titolo IX, il punto 1. — Laurea in matematica (indirizzo didattico) e l'art. 24, concernente l'ordinamento di tale corso di laurea, sono soppressi e sostituiti come segue:

1. — LAUREA IN MATEMATICA
(indirizzi didattico ed applicativo)

Art. 24. — Titoli di ammissione al corso di laurea in matematica sono quelli stabiliti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. I corsi di studio si distinguono in due indirizzi: didattico e applicativo. Gli insegnamenti sono i seguenti:

*Insegnamenti fondamentali*

1° BIENNIO (comune ai due indirizzi).

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) algebra;
4) fisica generale I.

2° *Anno*:

5) analisi matematica II;

6) geometria II;

7) fisica generale II;

8) meccanica razionale.

Per ciascuno degli insegnamenti sopra elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti fondamentali sopra elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

I corsi di analisi matematica, di geometria, di fisica generale non devono essere considerati come dei comuni corsi biennali; essi constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda; e con esami distinti il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di analisi matematica I, geometria I, algebra.

2° Biennio (insegnamenti comuni ai due indirizzi).

3° *Anno*:

9) istituzioni di analisi superiore;

10) istituzioni di geometria superiore;

11) istituzioni di fisica matematica.

Dovranno inoltre essere seguiti i seguenti corsi:

*a*) per l'indirizzo didattico:

12) matematiche elementari da un punto di vista superiore;

*b*) per l'indirizzo applicativo:

12) teoria ed applicazioni dele macchine calcolatrici.

4° *Anno*:

*a*) per l'indirizzo didattico:

13) matematiche complementari;

14-15) due insegnamenti complementari di cui almeno uno ad indirizzo fisico (fra quelli effettivamente impartiti di anno in anno);

*b*) per l'indirizzo applicativo:

13) analisi numerica;

14-15) due insegnamenti complementari di cui almeno uno ad indirizzo fisico (fra quelli effettivamente impartiti di anno in anno).

*Insegnamenti complementari*:

*a*) per l'indirizzo didattico:

1) chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);

2) elaboratori elettronici;

3) fisica superiore;

4) istituzioni di fisica teorica;

5) logica matematica;

6) matematica finanziaria attuariale;

7) pedagogia delle scienze matematiche, fisiche e naturali;

8) statistica matematica;

9) storia della matematica;

10) struttura della materia;

11) algebra superiore;

12) analisi funzionale;

13) geometria differenziale;

14) topologia;

15) meccanica superiore;

16) preparazione di esperienze didattiche;

*b*) per l'indirizzo applicativo:

1) statistica matematica;

2) calcolo delle probabilità;

3) economia matematica;

4) biomatematica;

5) logica matematica;

6) matematica finanziaria attuariale;

7) ricerca operativa;

8) teoria dei linguaggi;

9) teoria dei sistemi;

10) fisica matematica;

11) meccanica superiore.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento dell'indirizzo prescelto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1982

PERTINI

Bodrato

Visto, *il Guardasigilli*: Darida
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *gennaio* 1983
*Registro n.* 1 *Istruzione, foglio n.* 24

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. **1037**.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma approvato con regio decreto n. 2319 del 14 ottobre 1926, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Art. 92 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inserite le seguenti discipline:

otorinolaringoiatria pediatrica;
foniatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *gennaio* 1983
*Registro n.* 1 *Istruzione, foglio n.* 37

---

LEGGE 25 gennaio 1983, n. **14.**

**Proroga, con modificazioni, della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è prorogato fino al 30 giugno 1984.

Le disposizioni della legge di cui al comma precedente, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono estese, in quanto applicabili, agli atti ed ai contratti riguardanti la predisposizione di servizi e di strutture strettamente necessari per il funzionamento degli istituti e delle sezioni, in conseguenza di lavori eseguiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1977, n. 967.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1983

PERTINI

FANFANI — DARIDA — NICOLAZZI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 novembre 1982.

**Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° settembre 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 6033/66-AU-19 del 18 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1982, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 283, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° settembre 1982, fino all'importo massimo di lire 500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.500 miliardi con decreto ministeriale del 2 settembre 1982, n. 6514/66-AU-19;

Visto in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 18 agosto 1982, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 6033 del 18 agosto 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° settembre 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.500 miliardi ammonta a nominali lire 2.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *novembre* 1982
*Registro n.* 34 *Tesoro, foglio n.* 315

**(563)**

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 gennaio 1983.

**Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1978, concernente la riscossione del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, in applicazione di nuove disposizioni comunitarie.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 luglio 1978, modificato dal decreto ministeriale 16 luglio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, e dal decreto ministeriale 15 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981, che detta norme di applicazione del decreto-legge 16 giugno

1978, n. 282, convertito in legge 1° agosto 1978, n. 426, relativo all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione di latte bovino;

Visto il regolamento (CEE) n. 2480 della commissione del 13 settembre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1822 della commissione del 5 agosto 1977 per quanto riguarda la riscossione di un prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Considerata la necessità di apportare talune modifiche al succitato decreto ministeriale, in relazione alle nuove modalità di riscossione stabilite dall'intervenuta normativa comunitaria;

Decreta:

*Articolo unico*

L'art. 3 del decreto ministeriale 18 luglio 1978, citato in premessa è così modificato:

« Ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1822 della commissione del 5 agosto 1977 il prelievo di corresponsabilità può essere versato:

annualmente, per le imprese che producono formaggi Grana Padano e/o Parmigiano Reggiano e saldano una volta l'anno il conto dei versamenti al produttore anche se trasformano o cedono ad altre imprese per una diversa utilizzazione una parte del latte raccolto perché inidoneo alla produzione di detti formaggi, purché tale parte non superi il 15% del totale del latte raccolto;

alla fine di ogni trimestre solare per le imprese che:

*a*) dimostrino di aver acquistato nel 1976 una quantità media giornaliera di latte non superiore a kg 1.500;

*b*) dimostrino di produrre esclusivamente formaggi la cui durata di stagionatura è di almeno tre mesi e di aver acquistato nel 1976 una quantità media giornaliera di latte non superiore a kg 10.000;

alla fine di ogni mese in tutti gli altri casi.

Il versamento annuale deve essere effettuato entro il 14 maggio successivo alla fine dell'anno civile in causa.

Il versamento trimestrale e mensile, in ogni caso, va effettuato non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla scadenza di cui al primo comma del presente articolo ».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1983

*Il Ministro*: MANNINO

(360)

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 dicembre 1982.

**Attribuzione alla regione Piemonte della somma di lire 340.132.509, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (*edilizia scolastica - residui 1980*).**

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 88/79, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Visto, in particolare, l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale è approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 988.102.500, quale anticipo del 5%, per il 1980;

Vista la dichiarazione n. 1799/ES dell'11 novembre 1982, resa dall'assessore competente della regione Piemonte, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 340.132.509 a favore della Regione medesima, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo richiesto con la predetta dichiarazione regionale trova copertura nei fondi disponibili relativi al 1980;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di lire 340.132.509, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'importo relativo grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1982

*Il Ministro*: BODRATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1982*
*Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 247*

(327)

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 13 ottobre 1982, n. **1038.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Maria Regina della Valle », in Zagarolo.**

N. 1038. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palestrina 1° febbraio 1980, integrato con altro decreto e due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Maria Regina della Valle », in Zagarolo (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *gennaio* 1983
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 86

DECRETO 13 ottobre 1982, n. **1039.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del beneficio minore o cappellania corale « S. Girolamo Miani » nella basilica cattedrale di S. Marco evangelista, in Venezia.**

N. 1039. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Patriarca di Venezia 1° giugno 1981, relativo alla erezione del beneficio minore o cappellania corale « S. Girolamo Miani » nella basilica cattedrale di S. Marco evangelista, in Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *gennaio* 1983
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 87

DECRETO 13 ottobre 1982, n. **1040.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « S. Maria della misericordia », in Acireale, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.**

N. 1040. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « S. Maria della misericordia », in Acireale (Catania). La chiesa parrocchiale anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sac. Carmelo Amenta con atto pubblico 3 marzo 1981, n. 125958 di repertorio, a rogito dott. Francesco Tropea, notaio in Acireale, consistente in un'area di nove mq, limitrofa alla chiesa, descritta nella perizia giurata 1°-10 dicembre 1981 dell'ing. Antonino Ortolani e valutata in L. 100.000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *gennaio* 1983
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 88

DECRETO 13 ottobre 1982, n. **1041.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa di procura della congregazione delle suore di Maria Vergine di Loreto », in Cantello.**

N. 1041. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa di procura della congregazione delle suore di Maria Vergine di Loreto », in Cantello (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *gennaio* 1983
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 89

DECRETO 13 ottobre 1982, n. **1042.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Pietro martire », in Iesi.**

N. 1042. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Iesi 1° novembre 1979, integrato con tre dichiarazioni, la prima del 20 marzo 1980 e le altre due del 1° ottobre 1981, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Pietro martire », in Iesi (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *gennaio* 1983
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 90

DECRETO 13 ottobre 1982, n. **1043.**

**Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di « S. Zenone », in S. Paolo.**

N. 1043. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di « S. Zenone », in frazione Scarpizzolo del comune di S. Paolo (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *gennaio* 1983
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 91

DECRETO 13 ottobre 1982, n. **1044.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla « Casa generalizia della congregazione delle suore scolastiche del terz'ordine di S. Francesco di Assisi di Cristo Re », in Roma.**

N. 1044. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Casa generalizia della congregazione delle suore scolastiche francescane di Cristo Re », assunta dalla « Casa generalizia della congregazione delle suore scolastiche del terz'ordine di S. Francesco d'Assisi di Cristo Re », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *gennaio* 1983
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 92

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili.** (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 14075 del 25 gennaio 1983 praticabili dal 31 gennaio 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

| | | |
|---|---|---|
| Gasolio autotrazione . | L./lt | 579 |
| Gasolio agricoltura . | » | 442 |
| Petrolio agricoltura . | » | 431 |
| Gasolio pesca e piccola marina . | » | 409 |
| Petrolio pesca e piccola marina . | » | 399 |
| Olio combustibile ATZ | L./kg | 301 |
| Olio combustibile BTZ . | » | 331 |

Prodotti da riscaldamento:

| | | Fasce provinciali | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *A* | *B* | *C* | *D* | *E* |
| Gasolio | L./lt | 543 | 546 | 549 | 552 | 555 |
| Petrolio (*) | » | 609 | 612 | 615 | 618 | 621 |
| Olio comb.le fluido | L./kg | 433 | 436 | 439 | 442 | 445 |

*A*) Ancona, Cagliari Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

*B*) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

*C*) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

*D*) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

*E*) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

| | | |
|---|---|---|
| Bacino lagunare di Venezia . | L./lt | 10 |
| Comuni oltre 1.000 mt s.l.m. . | » | 8 |
| Isole minori . | » | 15 |

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(648)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Nomina di un revisore ufficiale dei conti**

Co decreto ministeriale 21 gennaio 1983 l'avv. Iaconianni Mario, nato a Roma il 12 ottobre 1929 e ivi residente, iscritto nell'albo degli avvocati, è stato nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 25 maggio 1978.

(603)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale del 18 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Viberti con stabilimento in Pomezia (Roma) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1982 al 26 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 19 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Officine Viberti » correnti in Nichelino (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 agosto 1982 al 13 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(619)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Ammissione di organizzazioni di produttori olivicoli a beneficiare del regime di cui al regolamento (CEE) n. 2958/82 del Consiglio del 4 novembre 1982.**

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1982 le sottoindicate organizzazioni di produttori olivicoli, riconosciute per le precedenti campagne, sono state ammesse, per la campagna di commercializzazione 1982/83 a beneficiare del regime di cui al regolamento (CEE) n. 2958/82, ai fini della corresponsione dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva:

Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive - U.N.A.Pr.O., in Roma;

Consorzio nazionale degli olivicoltori - C.N.O., in Roma;

Associazione italiana produttori olio - A.I.P.O., in Roma;

Unione nazionale associazione coltivatori olivicoli - U.N.As.C.O., in Roma.

(464)

## MINISTERO DEL TESORO

**Nomina del direttore generale del Banco di Napoli**

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 il prof. Ferdinando Ventriglia è stato nominato direttore generale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli.

(684)

**Nomina del direttore generale del Banco di Sicilia**

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 il dott. Guido Savagnone è stato nominato direttore generale del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

(685)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

**Corso dei cambi del 21 gennaio 1983 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1395,45 | 1395,45 | 1395,45 | 1395,45 | 1395,50 | 1395,40 | 1395,55 | 1395,45 | 1395,45 | — |
| Dollaro canadese . | 1138,60 | 1138,60 | 1140 — | 1138,60 | 1138,10 | 1138,50 | 1138,10 | 1138,60 | 1138,60 | — |
| Marco germanico . | 574,47 | 574,47 | 574,65 | 574,47 | 574,65 | 574,45 | 574,40 | 574,47 | 574,47 | — |
| Fiorino olandese . | 523,95 | 523,95 | 524,30 | 523,95 | 524,15 | 523,90 | 524,05 | 523,95 | 523,95 | — |
| Franco belga. | 29,395 | 29,395 | 29,43 | 29,395 | 29,41 | 29,40 | 29,392 | 29,395 | 29,395 | — |
| Franco francese . | 202,54 | 202,54 | 202,55 | 202,54 | 202,70 | 202,50 | 202,51 | 202,54 | 202,54 | — |
| Lira sterlina . | 2198,30 | 2198,30 | 2201 — | 2198,30 | 2199,50 | 2198,25 | 2198,40 | 2198,30 | 2198,30 | — |
| Lira irlandese . | 1912,50 | 1912,50 | 1915 — | 1912,50 | 1915,30 | — | 1914 — | 1912,50 | 1912,50 | — |
| Corona danese . | 163,38 | 163,38 | 163,30 | 163,38 | 163,35 | 163,40 | 163,38 | 163,38 | 163,38 | — |
| Corona norvegese. | 196,57 | 196,57 | 196,80 | 196,57 | 196,75 | 196,60 | 196,58 | 196,57 | 196,57 | — |
| Corona svedese. | 189,04 | 189,04 | 189,20 | 189,04 | 189,40 | 189,05 | 189,20 | 189,04 | 189,04 | — |
| Franco svizzero. | 702,85 | 702,85 | 703 — | 702,85 | 702,90 | 702,80 | 703,10 | 702,85 | 702,85 | — |
| Scellino austriaco. | 81,83 | 81,83 | 81,90 | 81,83 | 81,90 | 81,80 | 81,88 | 81,83 | 81,83 | — |
| Escudo portoghese . | 14 — | 14 — | 14,55 | 14 — | 14,30 | 14 — | 14,50 | 14 — | 14 — | — |
| Peseta spagnola . | 10,867 | 10,867 | 10,88 | 10,867 | 10,86 | 10,85 | 10,88 | 10,867 | 10,867 | — |
| Yen giapponese . | 5,931 | 5,931 | 5,93 | 5,931 | 5,93 | 5,92 | 5,927 | 5,931 | 5,931 | — |
| E.C.U. | 1323,62 | 1323,62 | — | 1323,62 | — | — | 1323,62 | 1323,62 | 1323,62 | — |

**Media dei titoli del 21 gennaio 1983**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 . | 40,250 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 . | 94,200 |
| » 5,50% » » 1969-84 . | 87,050 |
| » 6% » » 1970-85 . | 81,650 |
| » 6% » » 1971-86 . | 79,050 |
| » 6% » » 1972-87 . | 72,475 |
| » 9% » » 1975-90 . | 73,875 |
| » 9% » » 1976-91 . | 69,775 |
| » 10% » » 1977-92 . | 79,075 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) . | 70,875 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . | 70,725 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% . . | 89,275 |
| » » » 1-8-1982/84 16% . | 100,25 |
| » » » Ind. 1-10-1980/83 . . | 100,200 |
| » » » » 1- 9-1981/83 . | 100,025 |
| » » » » 1-10-1981/83 . . | 100,175 |
| » » » » 1-11-1981/83 . | 99,475 |
| » » » » 1-12-1981/83 . . | 99,750 |

| Titolo | |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1981/84 . | 99,200 |
| » » » » 1- 4-1981/84 . | 98,700 |
| » » » » 1- 6-1981/84 . | 98,450 |
| » » » » 1- 1-1982/84 . | 98,575 |
| » » » » 1- 3-1982/84 . | 97,750 |
| » » » » 1- 5-1982/84 . | 97,675 |
| » » » » 1- 6-1982/84 . | 97,350 |
| » » » » 1- 1-1982/86 . | 98,500 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 98,225 |
| » » » » 1- 5-1982/86 . | 98,225 |
| » » » » 1- 6-1982/86 . | 97,650 |
| Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983 . . . . . . . . | 100,150 |
| » » » 12% 1-10-1983 . . . . . . . . | 95,700 |
| » » » 12% 1- 1-1984 . . . . . . . . | 94,800 |
| » » » 12% 1- 4-1984 . . . . . . . . | 93,425 |
| » » » 18% 1- 4-1984 . . . . . . . . | 99,475 |
| » » » 12% 1-10-1984 . . . . . . . . | 90,375 |
| » » Nov. 12% 1-10-1987 . . . . . . . . | 82,350 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 21 gennaio 1983**

| Valuta | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1395,50 |
| Dollaro canadese | 1138,35 |
| Marco germanico | 574,435 |
| Fiorino olandese | 524 — |
| Franco belga | 29,393 |
| Franco francese | 202,525 |
| Lira sterlina | 2198,35 |
| Lira irlandese | 1913,25 |
| Corona danese | 163,38 |
| Corona norvegese | 196,575 |
| Corona svedese | 189,12 |
| Franco svizzero | 702,975 |
| Scellino austriaco | 81,855 |
| Escudo portoghese | 14,25 |
| Peseta spagnola | 10,873 |
| Yen giapponese | 5,929 |
| E.C.U. | 1323,62 |

# MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Provvedimenti concernenti la legg 10 maggio 1976, n. 352, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 268 del 28 aprile 1975.**

Con deliberazione adottata nella seduta del 12 novembre 1982, il CIPE ha così ripartito tra le regioni e le province autonome i fondi di cui all'art. 15, lettera *c*), per le finalità ex art. 10 lettera *a*), della legge n. 352/76, derivanti dalle annualità 1982 del limite d'impegno dal 1976 al 1980, ammontanti complessivamente a lire 8,5 miliardi:

| Regioni e province autonome | Importi (in milioni di lire) |
|---|---|
| Trento | 121,125 |
| Bolzano | 136,850 |
| Totale province autonome . | 257,975 |
| Piemonte | 585,358 |
| Valle d'Aosta . | 135,422 |
| Lombardia | 432,344 |
| Veneto | 341,537 |
| Friuli-Venezia Giulia | 148,304 |
| Liguria | 182,237 |
| Emilia-Romagna | 428,573 |
| Umbria | 192,606 |
| Marche nord | 169,041 |
| Toscana nord | 402,493 |
| Lazio nord | 124,110 |
| Totale regioni centro-nord . | 3.142.025 |
| Marche sud | 40,800 |
| Toscana sud . | 5,610 |
| Lazio sud . | 221,340 |
| Abruzzo | 412,590 |
| Molise | 217,260 |
| Campania | 481,440 |
| Puglia | 443,700 |
| Basilicata | 474,300 |
| Calabria . | 578,340 |
| Sicilia | 669,120 |
| Sardegna | 1.555,500 |
| Totale regioni meridionali . | 5.100,000 |
| Totale generale . | 8.500,000 |

Alle erogazioni dei fondi di cui all'art. 10, lettera *a*), e all'art. 15, lettera *c*), della citata legge n. 352/76 si provvederà sulla base della documentazione attestante il reale fabbisogno finanziario di ciascuna regione e provincia autonoma.

(537)

# COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

**Nomina dei componenti del comitato dei mercati ristretti di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino**

Con deliberazioni in data 20 gennaio 1983 della Commissione nazionale per le società e la borsa le sottoelencate persone sono state nominate componenti, per il biennio 1983-84, dei seguenti comitati:

COMITATO DEL MERCATO RISTRETTO DI FIRENZE

*Presidente*:

Battistin dott. Giuseppe, commissario di borsa per la borsa valori di Firenze;

*Membri*:

Pierro dott. Vincenzo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze;

Berti dott. Gianfranco, della Commissione per il listino di Firenze;

Mancini dott. Brunetto, della Commissione per il listino di Firenze;

Pagni rag. Antonio, in rappresentanza delle aziende di credito.

COMITATO DEL MERCATO RISTRETTO DI GENOVA

*Presidente*:

Liotto dott. Massimo, commissario di borsa per la borsa valori di Genova;

*Membri*:

Cervetti Giuseppe, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Ancona dott. Giorgio, del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Bertoloni dott. Giorgio, del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Collivadino dott. Giuseppe, in rappresentanza delle aziende di credito.

COMITATO DEL MERCATO RISTRETTO DI MILANO

*Presidente*:

Grillo dott. Salvatore, commissario di borsa per la borsa valori di Milano;

*Membri*:

Ravalli dott. Salvatore, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Gaudenzi dott. Leonida, del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Ventura dott. Attilio, del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Santini dott. Lucio, in rappresentanza delle aziende di credito.

COMITATO DEL MERCATO RISTRETTO DI NAPOLI

*Presidente*:

Scotto dott. Antonio, commissario di borsa per la borsa valori di Napoli;

*Membri*:

Caraceni dott. Dante, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

Addeo dott. Gennaro, del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Napoli;

Squadrilli dott. Giorgio, del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Napoli;

Cannone Renato, in rappresentanza delle aziende di credito.

COMITATO DEL MERCATO RISTRETTO DI ROMA

*Presidente*:

Ortenzi dott. Alvaro, commissario di borsa per la borsa valori di Roma;

*Membri*:

Auriti avv. Francesco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma;

Giardina dott. Salvatore, del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Lapis dott. Alberto, del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Gabrieli dott. Carlo, in rappresentanza delle aziende di credito.

COMITATO DEL MERCATO RISTRETTO DI TORINO

*Presidente*:

Bianca dott. Francesco, commissario di borsa per la borsa valori di Torino;

*Membri*:

Catella dott. ing. Mario, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Bonaccorso dott. Franco, del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Calvi dott. Sidney, del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Magrit rag. Alberto, in rappresentanza delle aziende di credito.

(631)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

### Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 6 del 31 dicembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

*Bando n.* 211.01.17 (scadenza 31 maggio 1983):

bando di concorso a otto borse di ricerca per matematici stranieri da usufruirsi presso iniziative scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche, nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

*Bando n.* 209.01.37 (scadenza 15 aprile 1983):

bando di concorso a venti borse di studio per laureandi da usufruirsi presso Istituti e Laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

*Bando n.* 203.06.28 (scadenza 1° marzo 1983):

bando di concorso a otto borse di studio da usufruirsi presso Istituti o Laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

*Bando n.* 203.06.29 (scadenza 7 marzo 1983):

bando di concorso a otto borse di studio da usufruirsi presso Istituti o Laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

*Bando n.* 203.06.30 (scadenza 11 marzo 1983):

bando di concorso a dodici borse di studio da usufruirsi presso Istituti o Laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

*Bando n.* 215.15 (scadenza 15 marzo 1983):

bando di concorso a quarantadue borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali, tecniche e umanistiche offerte dalla N.A.T.O.

*Bando n.* 217.15 (scadenza 31 marzo 1983):

Nato senior fellowships scheme - Nato visiting professorships scheme.

**(633)**

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI

### Concorso pubblico, per esami, ad un posto di ispettore nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982 con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire concorsi per l'assunzione di ispettori in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico;
Visto il decreto ministeriale n. 11/32 del 12 febbraio 1982, con il quale è stato approvato, tra gli altri, il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di ispettore in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) laurea in ingegneria aeronautica ed abilitazione allo esercizio professionale. Non sono ammessi titoli equipollenti;

2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) del personale civile di ruolo dello Stato;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c*) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militali di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'impiego;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via C. Colombo, 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i precedenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

*a*) la lingua estera (inglese, francese, spagnolo, tedesco) scelta per la prova orale obbligatoria;

*b*) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

*Prove scritte*:

1) aerodinamica;

2) costruzioni aeronautiche.

*Colloquio*:

Oltre alle materie delle prove scritte:

*a*) meccanica applicata alle macchine;

*b*) norme internazionali in materia di aeromobili (allegati 6 e 8 alla convenzione di Chicago dell'O.A.C.I.);

*c*) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

*d*) cenni sull'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Aeroclub d'Italia;

*e*) prova obbligatoria di lingua estera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonché in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere e ad esprimersi in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco.

**Art. 5.**

*Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la sala esami della Direzione generale dell'aviazione civile, via Cristoforo Colombo, 420, nei giorni 17 e 18 marzo 1983, con inizio alle ore 8,30.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisti prescritti o l'inammissibilità al concorso stesso per irregolarità riscontrate nella domanda sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provviso di fotografia.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 6.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avrano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro la data che sarà indicata nell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito.

I titoli si considerano validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purché possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei titoli suddetti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli stessi. Valgono al riguardo le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 3.

Art. 9.

Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva di cui all'art. 7 con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre il vincitore saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di essere sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che l'interessato godeva del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) titolo di studio in originale o copia autenticata;

6) certificato di abilitazione all'esercizio professionale in originale o copia autenticata;

7) documento concernente la posizione nei riguardi degli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà inoltre essere precisato che si è proceduto allo accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà fare comunque menzione dell'invalidità e dovrà attestare che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

9) certificato attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo di preferenza.

Il candidato già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quale appartenente ai ruoli organici delle carriere civili, dovrà produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti, in bollo, ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

*a*) copia dello stato matricolare rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della Amministrazione dalla quale il candidato dipende;

*b*) titolo di studio in originale o copia autenticata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio professionale in originale o copia autenticata;

*d*) certificato medico di cui al precedente n. 8.

Il candidato che si trovi alle armi per gli obblighi di leva od in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia è esonerato dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 7).

In loro vece produrrà un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la propria posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato ispettore in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore uguale periodo nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Qualora al termine dell'ulteriore periodo di prova il giudizio sia ancora sfavorevole verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ultimato favorevolmente il periodo di prova il vincitore del concorso conseguirà la nomina in ruolo. In tal caso il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

E' esonerato dalla prova il vincitore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1982

*Il Ministro*: BALZAMO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *gennaio* 1983
*Registro n.* 1 *Trasporti, foglio n.* 59

---

ALLEGATO *A*

*Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale* - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . residente a . . . . . . . . in via . . . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, ad un posto di ispettore in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . . il . . . . . . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . . . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . . . . presso . . . . . . . . .;

di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale in data . . . . . . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) . . . . . . . . . . . . . .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'Amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Per la prova orale obbligatoria di lingua straniera sceglie . . . . . . (indicare la lingua prescelta tra inglese, francese, spagnolo o tedesco).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . . . . . . . . . . (indicare il c.a.p).

Roma, . . . . . .

Firma (3)

. . . . . . . . . . .

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché . . . . . . . . . . . .;

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . . al . . . . . . presso . . . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . . . . . .

(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(550)

**Concorso pubblico, per esami, a otto posti di ispettore nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982 con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire concorsi per l'assunzione di ispettori in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico;
Visto il decreto ministeriale n. 11/32 del 12 febbraio 1982, con il quale è stato approvato, tra gli altri, il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo citato;
Considerato che nessun posto deve essere riservato agli impiegati della soppressa carriera di concetto, ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748, poiché non vi sono dipendenti in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di ispettore in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile così ripartiti:

due posti per i candidati in possesso della laurea in ingegneria civile sezione trasporti;

un posto per i candidati in possesso della laurea in ingegneria civile sezione edile;

due posti per i candidati in possesso della laurea in architettura;

due posti per i candidati in possesso della laurea in ingegneria elettronica;

un posto per i candidati in posseso della laurea in ingegneria elettrotecnica.

Non sono ammessi titoli equipollenti o specializzazioni diverse da quelle sopra indicate.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, oltre al possesso di una delle lauree indicate nel precedente art. 1:

1) abilitazione all'esercizio professionale;

2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) del personale civile di ruolo dello Stato;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200 siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c*) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'impiego;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizi affari generali e del personale - Ufficio personale - via C. Colombo 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i precedenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

*a*) la lingua estera (inglese, francese, spagnolo, tedesco) scelta per la prova orale obbligatoria;

*b*) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne per eventuali disguidi postali o telegrafi non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

*Prove scritte*:

*a*) ingegneri civili:

1) scienza delle costruzioni;

2) costruzioni civili;

*b*) architetti:

1) progettazioni di un edificio aeroportuale con particolare riguardo alla distribuzione degli ambienti, alla composizione architettonica e alle strutture portanti e costruttive;

2) urbanistica ed estimo;

*c*) ingegneri elettronici:

1) elettronica applicata;

2) misure elettriche;

*d*) *ingegneri elettrotecnici*:

1) elettrotecnica;

2) impianti e macchine elettriche.

*Colloquio*:

1) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

2) cenni sull'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Aero club d'Italia;

3) prova obbligatoria di lingua estera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonché in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere e ad esprimersi in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco;
ed inoltre:

4) per i candidati di cui alla lettera *a*):

scienza delle costruzioni;
costruzioni civili;
topografia ed estimo;
cenni sulle leggi e i regolamenti in materia di lavori pubblici e sul regolamento per la contabilizzazione dei lavori dello Stato;
norme internazionali in materia di aerodromi (allegato n. 14 alla convenzione di Chicago dell'O.A.C.I.);

5) per i candidati di cui alla lettera *b*):

caratteri distributivi degli edifici e composizione architettonica;
urbanistica ed estimo;
tecnologia dei materiali e delle costruzioni;
cenni sulle leggi e i regolamenti in materia di lavori pubblici e sul regolamento per la contabilizzazione dei lavori dello Stato;
norme internazionali in materia di aerodromi (allegato n. 14 alla convenzione di Chicago dell'O.A.C.I.);

6) per i candidati di cui alla lettera *c*):

elettronica applicata;
misure elettriche;
elementi di comunicazioni elettriche;
norme internazionali in materia di telecomunicazioni (allegato 10 alla convenzione di Chicago dell'O.A.C.I.);

7) per i candidati di cui alla lettera *d*):

elettrotecnica;
impianti e macchine elettriche;
meccanica razionale;
norme internazionali in materia di telecomunicazioni (allegato 10 alla convenzione di Chicago dell'O.A.C.I.);
cenni sulle leggi ed i regolamenti in materia di lavori pubblici e sul regolamento per la contabilizzazione dei lavori dello Stato.

Art. 5.

*Le prove scritte avranno luogo in Roma. Nella* Gazzetta Ufficiale *del 15 marzo 1983 sarà data comunicazione dei locali, dei giorni e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o l'inammissibilità al concorso stesso per irregolarità riscontrate nella domanda sono tenuti a presentarsi presso la sede di esame per sostenere le prove scritte nei giorni e nell'ora che saranno indicati nell'avviso di cui al comma precedente.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 6.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro la data che sarà indicata nell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito.

I titoli si considerano validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purché possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei titoli suddetti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli stessi. Valgono al riguardo le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 3.

Art. 9.

Le graduatorie di merito, una per ciascun gruppo di candidati di cui al precedente art. 1, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai concorrenti nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di punteggio.

La graduatoria unica dei vincitori sarà formata secondo l'ordine risultante dalle graduatorie di merito tenendo conto della ripartizione dei posti stabilita nel menzionato art. 1 e delle disposizioni in materia di precedenza nella nomina.

Le graduatorie predette e quelle degli idonei oltre i vincitori, una per ciascun gruppo di candidati, saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile. Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Qualora alcuni posti risultino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria cui apparteneva il candidato o i candidati rinunciatari o dichiarati decaduti o dimissionari.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di conferire i posti non assegnati per mancanza di idonei ai candidati di altri gruppi secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);
5) titolo di studio in originale o copia autenticata;
6) certificato di abilitazione all'esercizio professionale in originale o copia autenticata;
7) documento concernente la posizione nei riguardi degli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
8) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà inoltre essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà far comunque menzione dell'invalidità e dovrà attestare che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira;
9) certificato attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo di precedenza o di preferenza.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

*a*) copia dello stato matricolare rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della amministrazione dalla quale il candidato dipende;
*b*) titolo di studio in originale o copia autenticata;
*c*) certificato di abilitazione all'esercizio professionale in originale o copia autenticata;
*d*) certificato medico di cui al precedente n. 8.

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva od in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 7).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore uguale periodo nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che avranno ultimato favorevolmente il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esonerati dalla prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1982

*Il Ministro*: BALZAMO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *gennaio* 1983
*Registro n.* 1 *Trasporti, foglio n.* 58

ALLEGATO *A*

*Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale* - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . residente a . . . . . . . . in via . . . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a otto posti di ispettore in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . . il . . . . . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età;);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . . . . . . . presso . . . . . . . .;

di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale in data . . . . . . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) . . . . . . . . . . . .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Per la prova orale obbligatoria di lingua estera sceglie . . . . . . . . . (indicare la lingua prescelta tra inglese, francese, spagnolo o tedesco).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . (indicare il c.a.p.).

Roma, . . . . . . .

Firma (3)

. . . . . . . . .

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché . . .

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . . al . . . . . . presso . . . . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . . . . . .

(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(531)

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Concorso, per esami, a quattro posti di ragioniere nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica.**

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 1077;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44 ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, sulla corresponsione dei miglioramenti economici del personale statale;

Accertato che nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero di cui alla tabella II, 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, sussistono vacanze per indire un concorso pubblico a quattro posti di ragioniere in prova;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 12 marzo 1982 registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 23, con il quale il Ministro per i beni culturali e ambientali è stato autorizzato a bandire un concorso pubblico a quattro posti di ragioniere in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Detti posti sono ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:

| | |
|---|---|
| Liguria . . . . . . . . . . . . | posti 1 |
| Piemonte . . . . . . . . . . . . | » 1 |
| Veneto . . . . . . . . . . . . | » 2 |

E' consentita la scelta di un solo contingente regionale.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) Diploma di ragioniere e perito commerciale; maturità professionale di analista contabile; maturità professionale di operatore commerciale;

*B*) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti; si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229;

per le categorie di candidati in favore delle quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo, il quarantesimo anno di età o il quarantacinquesimo per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

*C*) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*D*) Godimento dei diritti politici;

*E*) Buona condotta;

*F*) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

*G*) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

*H*) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione può disporre, in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

*Presentazione delle domande - Termini e modalità*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a*) il contingente regionale di posti per il quale intendono concorrere; è consentita l'indicazione di un solo contingente regionale. Non verranno prese in considerazione le domande che non contengono tale indicazione. Qualora nella domanda vengano indicati più contingenti regionali la domanda stessa sarà considerata utilmente prodotta solo per il contingente indicato per primo;

*b*) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

*c*) la data ed il luogo di nascita nonché, nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

*d*) il possesso della cittadinanza italiana;

*e*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

*g*) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*h*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego;

*l*) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

*m*) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

I candidati, le cui domande di partecipazione non contengano tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per la ammissione al concorso, saranno esclusi con decreto motivato del Ministro.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.
*Commissione esaminatrice*

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.
*Prove d'esame*

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

*Prove scritte*:

1) elementi di diritto costituzionale e/o amministrativo;

2) contabilità generale dello Stato e ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

La durata di ciascuna delle prove scritte è di otto ore.

*Colloquio*:

1) materie delle prove scritte;
2) nozioni di diritto privato;
3) nozioni di scienza delle finanze;
4) nozioni sulle leggi e regolamenti concernenti la tutela dei beni culturali e ambientali;
5) ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 6.
*Diario delle prove scritte - Sede di esame*

*Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 (quartiere Trastevere) alle ore otto dei giorni 22 e 23 aprile 1983.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

*Qualora il numero delle domande presentate superi il numero dei posti disponibili presso il predetto palazzo degli esami, nella* Gazzetta Ufficiale *del 15 marzo 1983 sarà data comunicazione dei giorni e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte, fermo restando quanto disposto nel secondo comma del presente articolo.*

Art. 7.
*Ammissione al colloquio*

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.
*Svolgimento del colloquio*

Le sedute della commissione durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame nel medesimo giorno.

Art. 9.
*Titoli di precedenza e preferenza*

I candidati che avranno superato il colloquio e intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati, che intendano avvalersi dei predetti titoli che danno diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro i termini precedentemente stabiliti.

Art. 10.
*Graduatoria del concorso*

Espletate le prove del concorso, la commissione forma, per ogni contingente regionale, le graduatorie generali di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, e dal voto riportato nel colloquio di cui all'art. 5 del presente bando.

Con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, saranno approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Ai soli fini dell'immissione in ruolo le singole graduatorie regionali verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali le riserve dei posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Le graduatorie stesse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.
*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

*a*) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati che hanno superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di parcipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza ai termini del precedente art. 9;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale;

*e*) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido per la natura ed il grado dell'invalidità e della mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita medica di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

*f*) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

*g*) copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

*h*) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 12.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 11 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), del ricordato art. 11.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 13.

*Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio*

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

I vincitori del concorso sono nominati ragionieri in prova nel ruolo della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali ed assegnati ad un istituto dipendente con sede nella regione per la quale hanno concorso.

Coloro che senza giustificato motivo non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

I vincitori del concorso saranno inquadrati ai sensi dello art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella stessa qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I ragionieri assegnati ad uffici operanti nella regione di prima destinazione non possono essere trasferiti ad uffici aventi sede in regione diversa prima del compimento di cinque anni di servizio effettivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 novembre 1982

p. *Il Ministro*: MEZZAPESA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *dicembre* 1982
*Registro n.* 37 *Beni culturali, foglio n.* 199

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

*Al Ministero per i beni culturali e ambientali*
*Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione II -*
Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e cognome del marito), nato a . . . . . . provincia . . . . . il . . . . . . ., residente in . . . . . . . . provincia . . . . . . . via . . . . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1983.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . . . . . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per il contingente della regione . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . . conseguito presso . . . . . nell'anno scolastico . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . . . . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione con sede nella regione prescelta.

Data, . . . . .

Firma . . . . . . (3)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . .
(Indicare anche il numero del codice di avviamento postale)

. . . . . . . .
(autenticazione della firma)

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

**(549)**

**Concorso a premi per i migliori lavori su argomenti attinenti le scienze morali, storiche e filosofiche**

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 31 luglio 1952, n. 1078, modificata con legge 5 marzo 1965, n. 165;

Considerato che per l'anno 1982 il concorso a premi previsto dalla suddetta legge è stato bandito, con decreto ministeriale 30 novembre 1981, per elaborati di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali, e, pertanto, esso, per l'anno 1983, deve essere bandito per elaborati di scienze morali, storiche e filosofiche;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso a premi per i migliori lavori su argomenti delle seguenti materie:

*a*) scienze filosofiche;
*b*) scienze economiche, sociali e politiche;
*c*) archeologia, storia e geografia antica;
*d*) storia medioevale e moderna, scienze ausiliarie e geografia antropica;
*e*) scienze giuridiche;
*f*) filologia e linguistica del mondo antico;
*g*) filologia e linguistica del mondo moderno;
*h*) storia critica dell'arte e della poesia.

Per ogni materia sarà assegnato un premio di L. 250.000 (duecentocinquantamila), indivisibile, nei modi previsti dal successivo art. 7.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi e i professori di ruolo, nonchè i professori incaricati o supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e scuole di Stato, pareggiati o legalmente riconosciuti, dell'istruzione secondaria, purchè in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ad esclusione del terzo comma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei lavori e delle dichiarazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5 devono essere indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - Via di Villa Sacchetti, 5 - 00197 Roma, e devono pervenire al suddetto Ministero entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

I lavori dei concorrenti, provvisti dalla loro firma autografa, devono essere originali, inediti o stampati posteriormente al 15 dicembre 1976, e, se manoscritti, devono essere chiaramente leggibili.

Non è ammessa la presentazione di lavori e studi presentati a precedenti concorsi, indetti, come in passato, ai sensi delle citate leggi e ad altri analoghi, pure banditi dal Ministero peri beni culturali e ambientali o da altri enti ed istituti.

Art. 5.

Il candidato, nell'istanza di ammissione al concorso, deve indicare, oltre al proprio nome, cognome e indirizzo, la data di nascita e l'istituto o scuola presso cui presta servizio e, specificare la materia, di cui al precedente art. 1, prescelta, per la partecipazione al concorso, nonchè il lavoro o i lavori che presenta. Inoltre, egli deve allegare all'istanza;

*a*) una dichiarazione, in carta semplice, a sua firma, dalla quale risulti che non ha presentato e si obbliga a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, il lavoro o i lavori prodotti a qualsiasi concorso a premio, bandito o da bandire dal Ministero per i beni culturali e ambientali o da altri enti od istituti (vedi art. 4, secondo comma);

*b*) una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dal capo dell'istituto o scuola di appartenenza, o dal competente provveditore agli studi, se trattasi di preside di ruolo o incaricato, concernente la posizione amministrativa e l'anzianità di servizio del candidato (qualifica, data in cui ha iniziato ad insegnare, se tuttora in attività di servizio, ecc.) (vedi **art. 2**);

*c*) due copie del lavoro o di ciascuno dei lavori, con cui intende concorrere al premio (vedi art. 4, primo comma).

Qualora il candidato intende partecipare al concorso con opere scritte in collaborazione con altro autore, deve pure produrre i seguenti atti;

*d*) attestazione relativa alla qualifica del collaboratore, precisando se sia o meno professore di istituto o di scuola di istruzione secondaria:

*e*) consenso dello stesso per la produzione dello scritto, in collaborazione, a vantaggio del candidato;

*f*) dichiarazione relativa alle modalità osservate per la stesura dell'opera, così che la commissione giudicatrice possa avere i necessari elementi per distinguere, e quindi giudicare, l'opera di ciascuno degli autori;

*g*) dichiarazione da cui risulti che l'opera di cui trattasi non è stata presentata e non sarà presentata dal collaboratore, prima della proclamazione dei vincitori, ad altro concorso.

Art. 6.

Qualora il candidato intenda concorrere a più premi, anche esibendo le medesime opere, deve presentare per ogni singolo premio apposita domanda compilata e documentata secondo le precedenti disposizioni.

Art. 7.

L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori, proclama i vincitori e conferisce i premi nella sua seduta solenne annuale, che ha luogo normalmente in giugno.

Art. 8.

I vincitori saranno iscritti in uno speciale albo d'onore e tale iscrizione sarà riportata nel rispettivo fascicolo personale.

A tutti i concorrenti sarà inviato un estratto a stampa della relazione dell'Accademia nazionale dei lincei.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale del Ministero e negli atti dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Roma, addì 12 gennaio 1983

*Il Ministro*: VERNOLA

**(601)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso le Università di Bologna, Genova e Padova.**

I rettori delle Università degli studi di Bologna, Genova, e Padova hanno indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

*Facoltà di agraria e economia e commercio*

Dottorato di ricerca in «Economia e politica agraria».

Curricula n. 4:

1) economia dell'Azienda agraria;
2) economia del settore primario;
3) economia del mercato agricolo;
4) economia territoriale ed estimo.

Durata: 3 anni. Posti: n. 6. Sedi convenzionate: Milano, Padova, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Sassari, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

*Facoltà di ingegneria*

Dottorato di ricerca in « Pianificazione territoriale ».

Curricula n. 3:

1) tecniche di pianificazione dei servizi urbani e tecniche di individuazione delle aree di piano;
2) metodi, analisi, classificazione e pianificazione delle risorse territoriali e urbane;
3) analisi del sottosuolo, rappresentazioni, relazioni tra le attività rispetto all'uso del suolo.

Durata: 3 anni. Posti: n 4. Sedi convenzionate: Gagliari, Napoli, Padova, Pisa, Trieste e Udine.

Dottorato di ricerca in « Ingegneria delle macchine (progettazione termofluidodinamica avanzata delle macchine).

Curricula n. 5:

1) compressori frigoriferi volumetrici;
2) Fluidodinamica numerica delle macchine;
3) macchine oleodinamiche;
4) motori a combustione interna;
5) turbina a vapore di grande potenza.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Ancona, Bari, Cosenza e Firenze.

Dottorato di ricerca in « Ingegneria dei materiali ».

Curricula n. 4:

1) comportamento fisico chimico e meccanico dei materiali;
2) materiali ceramici (ceramici propriamente detti vetri, cementi, leganti);
3) materiali compositi;
4) i materiali e l'ambiente.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Ancona e Padova.

*Facoltà di lettere e magistero*

Dottorato di ricerca in « Italianistica ».

Curricula n. 5:

1) filologia, teoria, interpretazione del testo;
2) storia della lingua, grammatica e dialettologia italiana, linguistica generale;
3) teoria della letteratura e storia della critica;
4) sistema dei generi letterari, retorica e metrica;
5) storia delle istituzioni della cultura letteraria.

Durata: anni 3. Posti: n. 6. Sedi convenzionate: Ferrara Parma, Perugia, Siena, Firenze e Pisa.

*Facoltà di lettere*

Dottorato di ricerca in « Storia medioevale ».

Curricula n. 1:

1) istituzioni medioevali.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Pisa e Torino

*Facoltà di medicina e chirurgia*

Dottorato di ricerca in « Oncologia ».

Curricula n. 2:

1) sperimentale di base;
2) sperimentale applicativo.

Titolo conseguibile:

Scienze oncologiche.

Durata: 3 anni. Posti: n. 5. Sedi convenzionate: Ancona, Cagliari, Genova, Napoli, Padova e Torino.

*Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali*

Dottorato di ricerca in « Fisica ».

Curricula n. 5:

1) metodi matematici e numerici per la fisica;
2) geofisica;
3) fisica nucleare e delle particelle elementari;
4) struttura della materia;
5) fisica sanitaria e biomedica.

Durata: 3 anni. Posti: n. 7. Sedi convenzionate: Ancona e Ferrara.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

*Facoltà di architettura*

Dottorato di ricerca in « Rilievo e rappresentazione del costruito ».

Curricula n. 2:

1) rilievo e documentazione dell'architettura dei centri storici, dell'edilizia di base e delle emergenze;
2) rilievo ed analisi delle risorse paesaggistiche e dei valori ambientali del territorio.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Ancona, Bari e Palermo.

*Facoltà di lettere - magistero*

Dottorato di ricerca in « Anglistica ».

Curricula n. 4:

1) modelli della cultura inglese dal medioevo al rinascimento;
2) letteratura e società nella età della restaurazione e dell'illuminismo;
3) la cultura dell'800 in Inghilterra e negli Stati Uniti;
4) crisi e sperimentalismo letterario dalla grande depressione (1870) ai nostri giorni.

Durata: 3 anni. Posti: n. 5. Sedi convenzionate: Milano, Torino e Perugia.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*

Dottorato di ricerca in « Geofisica ».

Curricula n. 3:

1) geofisica della terra solida;
2) geofisica ambientale;
3) geofisica dell'atmosfera ed aeronomia.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Modena e Torino.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

*Facoltà di ingegneria*

Dottorato di ricerca in « Ingegneria elettronica ».

Curricula n. 4:

1) dinamica delle macchine e dei sistemi elettrici;
2) ingegneria del plasma e della fusione termonucleare e controllata;
3) materiali elettrici: tecnologia e caratterizzazione;
4) tecnica delle alte tensioni.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Bologna e Trieste.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani possono essere ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo i casi, al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni 33, 40100 - Bologna, al rettore dell'Università degli studi di Genova, divisione studenti, piazza della Nunziata, 6, 16100 - Genova, e al rettore dell'Università degli studi di Padova, segreteria amministrativa dei dottorati di ricerca, palazzo Sala, via S. Francesco 11, 35100 - Padova.

Sarà cura della università, sede amministrativa dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario di esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici delle predette università.

**(607)**

**Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di medicina e chirurgia, istituto di anatomia umana normale, viale Mancini, 1, Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 marzo 1983;

prova pratica: 5 marzo 1983.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, istituto policattedra di scienze geologico-mineralogiche, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso Angioy, 10, Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 febbraio 1983, ore 15;

prova pratica: 1° marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, istituto produzioni animali, facoltà di medicina veterinaria, via Vienna, 2, Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 marzo 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 15 marzo 1983, ore 9.

**(599)**

**Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Genova**

Le prove d'esame del concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, già fissato per i giorni 12-13 gennaio 1983, ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1982, pag. 8640, sono state rinviate a data da destinarsi.

**(600)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria degli idonei al concorso dell'Accademia di sanità militare interforze - nucleo Aeronautica**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1981, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di quarantotto allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1981, registro n. 17 Difesa, foglio n. 269;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1981, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1981, registro n. 39 Difesa, foglio n. 267;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

*Articolo unico*

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) De Angelis Stefano . . . . . . . punti 29.500
2) Moretti Alberto . . . . . . . . » 25.375
3) Onorati Luigi . . . . . . . . » 24.416
4) Messinetti Rosario . . . . . . . » 24.000
5) De Palma Giovanni . . . . . . . » 23.888
6) Pambianco Mauro . . . . . . . » 23.875
7) Pescetelli Marco . . . . . . . » 23.388
8) Costantini Gino . . . . . . . . » 22.944
9) Bezzi Stefano . . . . . . . . » 22.541
10) Lentino Gaetano Antonio . . . . . » 22.388
11) Petrucci Massimiliano . . . . . . » 21.444
12) Coscarelli Salvatore . . . . . . . » 20.388
13) Morgagni Fabio . . . . . . . . » 20.166
14) Truppa Arcangelo . . . . . . . » 18.666

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1982

*Il Ministro*: LAGORIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *novembre* 1982
*Registro n.* 39 *Difesa, foglio n.* 121

**(189)**

# POLICLINICO « S. MATTEO » DI PAVIA

**Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia addetto al servizio di analisi**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia addetto al servizio di analisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

**(49/S)**

# REGIONE VALLE D'AOSTA

UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche del presidio ospedaliero di Aosta.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche del presidio ospedaliero di Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

**(50/S)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 24 del 26 gennaio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

*Istituti ospitalieri Valdesi, in Torre Pellice*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di infermiere professionale.

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1982, n. 78.

**Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 21, modificata con legge regionale 28 giugno 1980, n. 21.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 104 *del* 23 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Consiglio di amministrazione*

La scuola dei corsi merletti di Gorizia è gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa, così composto:

due rappresentanti dell'amministrazione regionale nominati dal presidente della giunta su proposta dell'assessore alla istruzione, alla formazione professionale ed alle attività culturali;

un rappresentante designato dall'amministrazione provinciale di Gorizia;

un rappresentante designato dal comune di Gorizia;

un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia;

un rappresentante del personale regionale assegnato alla scuola, eletto dai dipendenti su indicazione delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

I componenti il consiglio di amministrazione restano in carica per quattro anni, esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo consiglio e possono essere riconfermati.

Alla sua prima riunione il consiglio di amministrazione elegge, nel suo seno, il proprio presidente.

Il consiglio delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 2.

*Compiti del consiglio di amministrazione*

Sono di competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

*a)* il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle spese per il funzionamento dei corsi;

*b)* il programma annuale dell'attività;

*c)* l'acquisto di materiale didattico, scientifico e tecnico;

*d)* i titoli valutabili per l'accesso all'insegnamento nella scuola dei corsi merletti;

*e)* la formazione di proposte di graduatoria per gli adempimenti che l'amministrazione regionale assume in merito a quanto previsto dal successivo art. 6.

Il consiglio inoltre formula le proposte che ritiene utili per il perseguimento dei fini della scuola stessa.

Art. 3.

*Presidente*

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio, ne attua le deliberazioni e sottoscrive i titoli di entrata e di spesa.

Art. 4.

*Collegio dei revisori*

Il controllo della gestione è affidato al Collegio dei revisori composto da tre membri nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

Un revisore, scelto fra i revisori ufficiali dei conti, con funzioni di presidente, viene designato dall'assessore regionale alle finanze e due revisori vengono designati dall'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.

I componenti il collegio durano in carica per la durata della legislatura ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo collegio.

Art. 5.

*Gettoni di presenza e rimborso spese*

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori spetta il trattamento previsto dalle vigenti norme relative agli organi collegiali operanti presso l'amministrazione regionale.

Art. 6.

*Sostituzione del personale docente*

Per la sostituzione del personale docente assegnato alla scuola, assente dal servizio per qualsiasi motivo, potrà essere assunto personale insegnante, con contratto a tempo determinato, anche ad orario parziale.

Le assunzioni di cui al comma precedente vengono disposte, su richiesta del consiglio di amministrazione della scuola, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, adottata su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le condizioni, la durata ed il trattamento economico relativo al rapporto di lavoro da instaurare.

Art. 7.

*Organizzazione amministrativo didattica della scuola*

Alla scuola dei corsi merletti è preposto un direttore responsabile.

L'incarico di direttore è conferito ad un dipendente regionale appartenente al VII livello funzionale.

I criteri e le modalità per l'affidamento, per la revoca e per il rinnovo dell'incarico di direttore, nonché le specifiche competenze e responsabilità saranno disciplinate con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi previo confronto con i rappresentanti sindacali.

In ordine ai problemi didattici e pedagogici connessi con l'attività della scuola merletti, il consiglio di amministrazione può essere coadiuvato da un consulente estraneo all'amministrazione di alta preparazione ed esperienza didattico-scolastica

Detto incarico professionale è conferito sulla base di un'apposita convenzione approvata con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, previo parere del consiglio di amministrazione della scuola.

L'incarico ha la durata di un anno ed è rinnovabile.

Il direttore ed il consulente didattico partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione: il direttore funge anche da segretario.

Art. 8.

*Corsi e prove finali*

I corsi svolti dalla scuola sono strutturati in base alle vigenti norme statali e si concludono con prove finali sostenute dinanzi ad una commissione della quale fanno parte gli insegnanti del corso ed un rappresentante dell'amministrazione regionale, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione designato dal competente provveditore agli studi ed un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Agli allievi che superano le prove finali viene rilasciato un diploma di maestro merlettaio valido per l'insegnamento presso la scuola dei corsi merletti.

Art. 9.

*Interventi finanziari*

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore della scuola dei corsi merletti di Gorizia una sovvenzione annua per consentirle di far fronte agli oneri di cui agli articoli 2, lettera *c*), 5 e 7 della presente legge.

Art. 10.

*Rendiconti*

E' fatto obbligo alla scuola di presentare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'esercizio precedente accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori.

Art. 11.

*Norma transitoria*

La Regione è autorizzata ad erogare un compenso «una tantum» di L. 500.000, a titolo di rimborso spese, al commissario straordinario della scuola dei corsi merletti per l'attività da questo svolta fino alla nomina del consiglio di amministrazione previsto dall'art. 1 della presente legge.

Art. 12.

*Norma finanziaria*

Per le finalità previste dagli articoli 9 e 11 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito, al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV, il cap. 2900 con la denominazione: « Sovvenzione a favore della scuola dei corsi merletti di Gorizia » e con lo stanziamento complessivo di lire 176 milioni di cui lire 51 milioni per l'esercizio 1982, lire 60 milioni per l'esercizio 1983 e lire 65 milioni per l'esercizio 1984.

Al predetto onere di lire 176 milioni si fa fronte come segue:

per lire 51 milioni, relative all'esercizio 1982, mediante storno di pari importo dal capitolo 6851 del precitato stato di previsione corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell'assessore alle finanze n. 1/Rag. del 28 gennaio 1982;

per le restanti lire 125 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 6701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato cap. 2900 viene riportato all'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 13.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 novembre 1982

COMELLI

---

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1982, n. **79.**

**Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 104 *del* 23 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Parte I*

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

La Regione riafferma il ruolo e la funzione sociale della cooperazione, sulla quale in conformità dello statuto speciale ha una particolare competenza legislativa anche in materia di vigilanza, e pone il suo sviluppo fra gli obiettivi prioritari da perseguire nell'ambito della politica di piano.

Art. 2.

La presente legge disciplina le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di vigilanza sulle cooperative, trasferite all'amministrazione regionale con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 808, con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e con la legge 5 agosto 1978, n. 457.

Predispone inoltre particolari interventi per favorire l'associazionismo cooperativo e per promuovere iniziative dirette allo sviluppo della cooperazione.

*Parte II*

LA VIGILANZA SULLE SOCIETA' COOPERATIVE

Capo I

*Registro regionale delle cooperative*

Art. 3.

E' istituito il registro regionale delle cooperative: esso è pubblico ed ha sede presso il servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative.

Le funzioni di conservatore del registro regionale delle cooperative sono svolte da un dipendente, di livello non inferiore al settimo, del Servizio medesimo nominato dalla giunta regionale.

Sono iscritte nel registro regionale le cooperative ed i consorzi di cooperative che abbiano sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, appartenenti ad una delle seguenti categorie:

*a*) consumo;
*b*) produzione e lavoro;
*c*) agricoltura;
*d*) edilizia;
*e*) trasporto;
*f*) pesca;
*g*) miste.

L'iscrizione nel registro regionale sostituisce ad ogni effetto giuridico quella nei registri prefettizi.

La mancanza d'iscrizione nel registro regionale esclude gli enti contemplati nella presente legge da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura — comprese le provvidenze previste dalla legislazione regionale nei singoli settori di attività delle cooperative — in conformità all'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577.

Art. 4.

Per ottenere l'iscrizione nel registro regionale delle cooperative, gli enti cooperativi devono presentare domanda al servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, allegando i seguenti documenti:

*a*) atto costitutivo e statuto sociale, autenticati dal notaio o copie conformi dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, autenticate dal cancelliere del tribunale competente per territorio, con la certificazione della cancelleria dell'adempimento delle formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile;

*b*) elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e domicilio, recante in calce la dichiarazione dei legali rappresentanti della società attestante l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei confronti di tutti i soci dei requisiti, stabiliti dalla legge e dallo statuto, per l'appartenenza alla cooperativa;

*c*) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci ed, eventualmente, del direttore in carica, con l'indicazione dell'amministratore il quale abbia la rappresentanza dell'ente e la firma sociale;

*d*) eventuale regolamento interno.

L'ufficio, accertato che per gli atti presentati sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci sono quelli prescritti dalla legge e dall'atto costitutivo, che l'ente riveste i caratteri della mutualità senza fini di speculazione privata e possiede i requisiti richiesti dalle leggi tributarie, sentito il parere del comitato competente di cui al successivo art. 13, richiede al conservatore l'iscrizione nel Registro regionale delle cooperative.

Art. 5.

Le iscrizioni nel registro e le cancellazioni dallo stesso sono pubblicate d'ufficio nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'ufficio dà notizia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle iscrizioni e delle cancellazioni dal registro regionale ai fini della relativa annotazione nello schedario generale.

L'ufficio, inoltre, in conformità della normativa statale in materia, cura la trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della pubblicazione sul B.U.S.C. (Bollettino ufficiale società cooperative) degli atti sociali relativi alle società cooperative aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6.

L'iscrizione degli enti cooperativi è effettuata nel Registro regionale per ordine progressivo. L'iscrizione dovrà indicare:

la sede legale;

gli estremi del rogito notarile di costituzione;

gli estremi dei provvedimenti di omologazione e trascrizione;

la categoria di appartenenza;

la durata della società;

il numero dei soci, la quota sociale od il taglio delle azioni sociali;

i dati relativi alla pubblicazione nel B.U.S.C.;

le eventuali modifiche statutarie;

l'associazione di rappresentanza cui l'ente eventualmente aderisce;

gli estremi delle revisioni effettuate e dei provvedimenti adottati;

ogni altra annotazione.

Qualora l'ente cooperativo esplichi più di una delle attività contemplate nel precedente art. 3, comma terzo, sarà annotata l'attività prevalente.

Il conservatore è responsabile della tenuta del registro regionale e dovrà convalidare con la propria firma le annotazioni prescritte dalla presente legge; rilascia d'ufficio il certificato di iscrizione. Non sono ammesse cancellazioni od abrasioni.

In caso di assenza od impedimento egli è sostituito da un dipendente, di livello non inferiore al sesto, del servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, nominato in conformità all'art. 3, secondo comma.

Art. 7.

Gli enti cooperativi contemplati nella presente legge sono tenuti a comunicare al servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative:

*a*) le modificazioni dello statuto, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società con le modalità indicate nel precedente art. 4, lettera *a*);

*b*) le cariche sociali e le variazioni relative alla compagine sociale, quest'ultime contestualmente all'invio del bilancio annuale;

*c*) il bilancio di esercizio, in duplice copia con allegati: relazione del consiglio di amministrazione, relazione del collegio sindacale, verbale dell'assemblea dei soci.

Gli atti di cui sopra debbono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto deposito nella cancelleria del tribunale competente.

Art. 8.

In difetto dei requisiti richiesti le domande di iscrizione nel registro regionale delle cooperative sono respinte con provvedimento dell'assessore regionale delegato allo sviluppo della cooperazione ed alla vigilanza sulle cooperative, da notificarsi alla cooperativa interessata mediante lettera raccomandata.

Avverso il provvedimento è dato ricorso alla giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

La giunta regionale decide sul ricorso, sentita la commissione regionale per la cooperazione.

Art. 9.

La cancellazione dal registro regionale è disposta dall'assessore regionale delegato allo sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative con provvedimento da notificarsi all'ente mediante lettera raccomandata:

*a*) in caso di cessazione della cooperativa per scioglimento od altra causa di estinzione;

*b*) in caso di carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

*c*) quando la cooperativa, a seguito di contestazione di gravi infrazioni di legge o statutarie, non abbia provveduto, entro il termine prefissato, ad adempiere alle prescrizioni impartite dall'ufficio.

Avverso il provvedimento di cancellazione dal registro è dato ricorso alla giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

La giunta regionale decide sul ricorso con le modalità di cui al precedente art. 8.

Capo II

*Commissione regionale per la cooperazione*

Art. 10.

E' istituita presso il servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative la commissione regionale per la cooperazione, organismo consultivo dell'amministrazione regionale in materia di cooperazione.

La commissione ha i seguenti compiti:

*a*) provvedere alla raccolta ed al coordinamento delle proposte, dei programmi e dei piani pluriennali interessanti il movimento cooperativo regionale, ai fini del loro inserimento nella programmazione regionale e nel piano regionale di sviluppo secondo le modalità previste dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7;

*b*) esprimere parere sui progetti di legge e di regolamento in materia di cooperazione;

*c*) proporre provvedimenti, inchieste, studi e iniziative in materia di cooperazione;

*d*) esprimere parere su tutte le questioni per le quali sia prescritto da legge o regolamento o venga richiesto;

*e*) esprimere parere sulla devoluzione del patrimonio degli enti cooperativi iscritti nel registro regionale delle cooperative, nei casi di scioglimento, qualora la devoluzione non sia espressamente regolata dagli statuti e dalle leggi vigenti;

*f*) esprimere parere sui provvedimenti previsti dagli articoli 2540, 2543, 2544, 2545 del codice civile;

*g*) esaminare i problemi prospettati dai comitati di cui al successivo art. 13 anche al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo.

Art. 11.

La commissione regionale per la cooperazione è composta:

1) dall'assessore regionale delegato allo sviluppo della cooperazione ed alla vigilanza sulle cooperative, che la presiede;

2) dal direttore del servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

3) da un dipendente di livello non inferiore al settimo per ciascuno degli uffici dell'amministrazione regionale competenti in materia di: agricoltura, industria, commercio, lavori pubblici, pianificazione e bilancio;

4) da un dipendente di livello non inferiore al settimo in servizio presso l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (E.R.S.A.) e da un dipendente in servizio presso l'Ente per lo sviluppo dell'artigianato (E.S.A.);

5) da sei rappresentanti effettivi e sei supplenti designati dalle tre associazioni regionali di cooperative più rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di cui al primo comma dell'art. 16.

I sei rappresentanti effettivi e supplenti di cui al punto 5) vengono ripartiti nella misura di tre, due ed uno fra le citate associazioni secondo una graduatoria formata in base al numero di società cooperative aderenti alle stesse;

6) da venti componenti effettivi e venti supplenti, designati dalle tre associazioni regionali di cooperative più rappresentative, che risultino aderenti alle associazioni nazionali di cui al primo comma dell'art. 16, in rappresentanza delle cooperative di settore secondo la seguente suddivisione:

*a*) cinque effettivi e cinque supplenti per il settore agricolo;

*b*) cinque effettivi e cinque supplenti per il settore edilizio;

*c*) cinque effettivi e cinque supplenti per il settore consumo;

*d*) cinque effettivi e cinque supplenti per il settore lavoro, trasporto, pesca e miste.

Le nomine dei componenti di cui al punto 6) avvengono, nell'ambito di ciascun settore, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle rispettive associazioni, nel modo seguente:

un componente effettivo ed un componente supplente per ciascuna delle tre associazioni di cooperative;

un componente effettivo ed un componente supplente per l'associazione di cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente abbia nell'ambito regionale il maggior numero di enti cooperativi associati;

un componente effettivo ed un componente supplente per l'associazione di cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente abbia nell'ambito regionale il maggior numero di enti cooperativi considerandosi, in questa ipotesi, soltanto il 50% degli enti cooperativi aderenti per quella associazione che, in base alle disposizioni precedenti, abbia già ottenuto due componenti effettivi e due componenti supplenti;

7) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti espressi dal comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

Art. 12.

La commissione regionale per la cooperazione è costituita, su proposta dell'assessore delegato allo sviluppo della cooperazione ed alla vigilanza sulle cooperative, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale.

I componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

La commissione è convocata dal presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.

Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente del servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative ed in caso di sua assenza od impedimento da altro dipendente anch'esso appositamente designato, entrambi di livello non inferiore al quinto.

Art. 13.

Nell'ambito della commissione regionale per la cooperazione sono costituiti quattro comitati per la trattazione degli affari riguardanti le società cooperative dei diversi settori di attività economica e precisamente:

un comitato per le cooperative del settore agricolo;

un comitato per le cooperative del settore edilizio;

un comitato per le cooperative di consumo;

un comitato per le cooperative di produzione-lavoro, trasporto, pesca e miste.

Sono compiti di ciascun comitato, nei confronti delle cooperative appartenenti al relativo settore, i seguenti:

1) esprimere parere sulla iscrizione e sulla cancellazione degli enti cooperativi nel registro regionale;

2) esaminare i bilanci annuali;

3) esprimere parere su tutte le iniziative di settore dell'amministrazione regionale nei confronti delle società cooperative;

4) predisporre gli atti istruttori e quant'altro occorra per i lavori della commissione regionale per la cooperazione;

5) esprimere, in caso di urgenza, parere nelle materie di competenza della commissione regionale per la cooperazione.

Art. 14.

Ciascuno dei quattro comitati settoriali è presieduto dall'assessore delegato allo sviluppo della cooperazione ed alla vigilanza sulle cooperative ed è composto:

1) dal direttore del servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative;

2) da un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuna delle associazioni regionali cooperative di cui al punto 5) dell'art. 11;

3) dai cinque rappresentanti effettivi e dai cinque rappresentanti supplenti che nella commissione regionale per la cooperazione rappresentano le cooperative del settore interessato;

4) dal dipendente regionale che rappresenta nella commissione regionale per la cooperazione il settore interessato.

Alle sedute del comitato intervengono, a pieno titolo, quando si trattino argomenti attinenti alla loro competenza:

il dipendente che nella commissione regionale per la cooperazione rappresenta l'ufficio della pianificazione e del bilancio;

i tre rappresentanti di cui al punto 7) dell'art. 11;

il rappresentante dell'E.S.A.;

il rappresentante dell'E.R.S.A.

Le funzioni di presidente sono svolte in caso di assenza dell'assessore dal direttore del servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative.

Le funzioni di segreteria dei comitati sono svolti dalla segreteria della commissione regionale per la cooperazione.

Capo III

*Revisione delle cooperative*

Art. 15.

La vigilanza si esplica attraverso la revisione ordinaria e straordinaria.

La revisione ordinaria è eseguita almeno una volta ogni due anni al fine di prestare assistenza e consiglio agli organi dell'ente cooperativo per il retto funzionamento di esso, il miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e la eliminazione di eventuali irregolarità amministrative.

Essa è diretta ad accertare principalmente:

*a*) l'osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

*b*) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura;

*c*) il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell'ente;

*d*) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

*e*) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività.

La revisione straordinaria è eseguita, con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le revisioni ordinarie, ed è disposta in caso di grave irregolarità.

Le revisioni ordinarie e straordinarie non sostituiscono quelle di carattere tecnico che eventualmente possono essere disposte dalle amministrazioni dello Stato o degli altri uffici regionali competenti nello specifico settore in cui opera la cooperativa.

Art. 16.

Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi aderenti ad una delle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 sono effettuate dalle rispettive associazioni provinciali o regionali a mezzo di revisori scelti fra quelli iscritti all'albo di cui all'art. 19 della presente legge.

Le revisioni straordinarie, nonché quelle ordinarie per le cooperative che non aderiscono alle associazioni di cui al comma precedente, sono eseguite da dipendenti della Regione, di livello non inferiore al quinto, esperti in materia o dai revisori iscritti nell'albo regionale.

Art. 17.

Gli enti cooperativi hanno l'obbligo di mettere a disposizione del revisore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti che fossero loro richiesti.

Di ogni revisione deve essere redatto un verbale in triplice copia, secondo il modello predisposto dall'amministrazione regionale, da sottoscriversi dal revisore e dal legale rappresentante dell'ente il quale può farvi annotare le sue osservazioni. Le copie del verbale vanno consegnate dal revisore all'ente revisionato, al servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative ed eventualmente all'associazione cui la cooperativa aderisce.

Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente revisionato può presentare ulteriori osservazioni.

Il revisore è tenuto al segreto d'ufficio.

### Art. 18.

In caso di irregolarità non sanata entro i termini fissati nel verbale di revisione, ovvero in qualsiasi altro caso di constatata grave irregolarità, l'ufficio diffida l'ente a provvedere alla regolarizzazione.

Qualora l'ente non ottemperi alla diffida entro il termine stabilito, può esserne disposta la cancellazione dal registro regionale delle cooperative a norma del precedente art. 9.

I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato allo sviluppo della cooperazione ed alla vigilanza sulle cooperative.

I provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo sono trascritti dal conservatore nel registro regionale delle cooperative e pubblicati, a cura dell'ufficio, nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Essi devono essere inoltre comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'annotazione nello schedario generale della cooperazione.

### Art. 19.

E' istituito presso il servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative l'albo regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza dell'amministrazione regionale.

Nell'albo sono iscritti, su domanda, i cittadini italiani abilitati all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale, dottore commercialista, revisore ufficiale dei conti, ragioniere.

Possono essere, altresì, iscritti i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media-superiore che abbiano conseguito un attestato di idoneità negli appositi corsi indetti dall'amministrazione regionale ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I revisori iscritti all'albo devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione ai pubblici uffici e non trovarsi, nell'esercizio dell'attività di revisione, nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

La domanda di iscrizione all'albo, redatta su carta legale, va diretta al servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative e corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) titolo di studio;

3) attestato di idoneità a revisore di cooperative rilasciato dall'amministrazione regionale o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il certificato d'iscrizione agli albi professionali sostituisce i documenti di cui al precedente comma.

### Art. 20.

Per la vigilanza sulle cooperative ed ogni altro compito inerente all'assistenza ed allo sviluppo della cooperazione il servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative si avvale:

*a*) delle associazioni di cooperative operanti nella regione, di cui all'art. 16;

*b*) di altre associazioni di cooperative che abbiano almeno duecento cooperative aderenti, che dimostrino di avere una organizzazione adeguata ai compiti di assistenza e vigilanza che saranno demandati e che a ciò siano autorizzati con provvedimento del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione.

A tal fine le associazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma devono trasmettere al servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative:

*a*) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

*b*) copia del verbale di costituzione degli organi sociali;

*c*) relazione annuale sulla attività di vigilanza ad esse demandata;

*d*) elenco degli enti cooperativi aderenti corredato dalla documentazione comprovante l'adesione;

*e*) copie degli atti concernenti le modifiche allo statuto, alla composizione degli organi sociali ed al numero dei soci.

Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza le associazioni sono tenute ad osservare le norme impartite dal servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative.

L'autorizzazione di cui al punto *b*) del primo comma può essere revocata dal presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione, quando l'associazione non risulti in grado di assolvere i compiti attribuiti.

### Art. 21.

La giunta regionale è autorizzata ad istituire corsi di formazione e di perfezionamento per revisori di cooperative.

Le modalità di istituzione e di finanziamento dei corsi saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione.

### Art. 22.

La spesa per le revisioni ordinarie e straordinarie è a carico della Regione.

Per le revisioni previste dal primo comma dell'art. 16 spetta all'associazione cui l'ente revisionato aderisce, per ciascun biennio, una somma a titolo di rimborso spese di entità pari al contributo stabilito, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, a carico delle cooperative aventi uguale numero di soci e capitale sociale. A tal fine le associazioni interessate trasmetteranno appositi prospetti riepilogativi delle revisioni effettuate nel corrispondente periodo con l'osservanza delle norme di cui all'art. 20, penultimo comma, e con l'indicazione degli enti revisionati, delle generalità del revisore e della data di ciascuna revisione.

Per le revisioni straordinarie e per le revisioni ordinarie, di cui al secondo comma dell'art. 16, ai revisori spetta, a titolo di rimborso forfettario delle spese, una diaria giornaliera nella misura stabilita per i revisori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che effettuano le revisioni ordinarie di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

### Art. 23.

Sono poste a carico della Regione le spese relative alla procedura di liquidazione delle società cooperative, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del codice civile e dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, nonché i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano con una totale mancanza di attivo.

Qualora nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi ai commissari liquidatori, è posta a carico della Regione la differenza necessaria.

Nei casi, altresì, in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell'art. 2543 del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell'art. 2545 dello stesso codice, nonché l'impossibilità del pagamento del compenso in favore dei medesimi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati, detti compensi e spese sono posti a carico della Regione integralmente o per la differenza necessaria.

## *Parte III*

## INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE INIZIATIVE ASSOCIATIVE E COOPERATIVE NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Art. 24.

L'amministrazione regionale nell'ambito di una politica di sostegno, di incentivazione e di diffusione delle forme associative e cooperative è autorizzata a sostenere spese dirette per:

l'organizzazione di convegni, conferenze, congressi e viaggi di studio;

la partecipazione a rassegne, esposizioni e concorsi;

l'assegnazione di borse di studio e di premi scolastici;

la diffusione della conoscenza e la propaganda cooperativa con l'utilizzazione della stampa e di ogni altro mezzo di informazione e di comunicazione;

ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo sviluppo della cooperazione.

Per il pagamento delle spese di cui sopra potranno essere emessi ordini di accreditamento a favore di un funzionario delegato scelto fra il personale assegnato al servizio di sviluppo della cooperazione ed alla vigilanza sulle cooperative di livello non inferiore al quinto.

Art. 25.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione ordinaria annuale per l'attuazione delle loro finalità istituzionali alle tre associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, aventi sede nella regione di cui al punto 5) dell'art. 11, secondo i seguenti criteri:

*a*) il 40% dello stanziamento annuale previsto, in parti uguali, alle associazioni regionali di cui sopra, anche per il sostegno delle organizzazioni di propria emanazione o comunque ad esse facenti capo;

*b*) il restante 60% alle stesse associazioni, in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative che al 31 dicembre dell'anno precedente risultino aderenti.

Su richiesta dell'associazione regionale la sovvenzione di cui al punto *b*) potrà essere suddivisa, in base al numero di cooperative aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente, fra le associazioni provinciali facenti capo all'associazione medesima.

Art. 26.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle associazioni cooperativistiche regionali e provinciali, anche di settore, che risultino aderenti ad una delle associazioni nazionali di cui all'art. 16 per l'attuazione di iniziative dirette: alla divulgazione e propaganda cooperativa; all'organizzazione di convegni, congressi e viaggi di studio e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dall'amministrazione regionale allo sviluppo della cooperazione, compresa la predisposizione di programmi e progetti cooperativi da inserire nella programmazione regionale.

Le stesse sovvenzioni possono essere concesse in via del tutto particolare anche a società cooperative per iniziative riconosciute utili allo sviluppo della cooperazione.

Le domande per ottenere le sovvenzioni di cui al comma precedente devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno al servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative accompagnate dal relativo programma e preventivo di spesa.

Gli enti beneficiari dovranno presentare entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario nel quale è stata concessa e pagata la sovvenzione stessa una dettagliata relazione sull'attività svolta rapportata al programma ed al preventivo precedentemente presentati.

La mancata presentazione della relazione o l'irregolarità della stessa potranno comportare la revoca da parte dell'amministrazione regionale della sovvenzione concessa.

Art. 27.

L'amministrazione regionale, al fine di apportare un contributo attraverso la conoscenza ed il metodo cooperativo all'educazione sociale, civile e morale dei giovani, è altresì autorizzata a concedere una sovvenzione ordinaria annuale per il raggiungimento delle proprie finalità, anche in conto gestione, al « Centro regionale per la cooperazione nelle scuole », associazione costituita sotto il patrocinio dell'amministrazione regionale e con la partecipazione diretta delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Per la concessione della sovvenzione ordinaria annuale il « Centro regionale per la cooperazione delle scuole » è tenuto:

*a*) sottoporre, per l'approvazione, al servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative lo statuto e le eventuali modifiche dello stesso;

*b*) inserire nel consiglio direttivo un dipendente, di livello non inferiore al sesto, del servizio regionale di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative;

*c*) trasmettere per l'accertamento della regolarità, entro il mese di aprile di ogni anno, al servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, il bilancio di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo e del collegio sindacale.

*Parte IV*

NORME FINANZIARIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

Gli oneri di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23 fanno carico al cap. 3253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 29.

Per le finalità di cui al precedente art. 24, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative - categoria III - il capitolo 1101 con la denominazione « Spese dirette per iniziative di sostegno, di incentivazione e di diffusione delle forme associative e cooperative » e con lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni, suddivisi in ragione di lire 40 milioni per ciascun esercizio.

Per le finalità di cui al precedente art. 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative - categoria IV - il cap. 1151 con la denominazione « Sovvenzione ordinaria alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo » e con lo stanziamento complessivo di lire 930 milioni, suddivisi in ragione di lire 310 milioni per ciascun esercizio.

Per le finalità di cui al precedente art. 26, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative - categoria IV - il capitolo 1152 con la denominazione « Sovvenzione alle associazioni cooperativistiche regionali e provinciali, anche di settore, aderenti alle associazioni nazionali, per iniziative dirette allo sviluppo della cooperazione » e con lo stanziamento complessivo di lire 330 milioni, suddivisi in ragione di lire 110 milioni, per ciascun esercizio.

Per le finalità di cui al precedente art. 27, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo I - sezione IV - rubrica n. 2 - servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative - categoria IV - il cap. 1153 con la denominazione « Sovvenzione ordinaria al "Centro regionale per la cooperazione nelle scuole" per il raggiungimento delle sue finalità » e con lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per ciascun esercizio.

All'onere complessivo di lire 1.500 milioni si provvede:

per lire 1.050 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 10 - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi);

per lire 150 milioni, relative all'esercizio 1982, mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

per le restanti lire 300 milioni (150 milioni per ciascun esercizio 1983 e 1984) mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, gli stanziamenti dei precitati capitoli 1101, 1151, 1152 e 1153 vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 30.

Nella prima applicazione dell'art. 26 della presente legge sono considerate valide le domande e la documentazione prescritta, già presentate al servizio di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative, purchè prodotte nel rispetto del termine e con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, anche relativamente ad iniziative già attuate nel corso del corrente esercizio.

Art. 31.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

il capo I della legge regionale 27 aprile 1972, n. 24, e sue successive modificazioni.

Art. 32.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 novembre 1982

COMELLI

---

## LEGGE REGIONALE 20 novembre 1982, n. 80.

**Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 104 *del* 23 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi creditizi previsti dall'art. 2, punto 2, lettera *h*), della legge 8 agosto 1977, n. 546, in favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'art. 1, primo comma, della legge stessa, è istituito un fondo di rotazione, avente la durata di anni 10 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 miliardi di lire.

Presso il detto fondo è istituita altresì una sezione speciale, con una dotazione di 4 miliardi di lire per l'attuazione nell'intero territorio regionale degli interventi previsti dal comma precedente.

Le dotazioni previste dal presente articolo saranno versate anticipatamente in conti fruttiferi intestati al fondo di rotazione ed all'anzidetta sezione speciale presso il tesoriere regionale. In tali conti sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo e della sezione ed in essi saranno versati, per essere reimpiegati, i rimborsi e gli incrementi da interessi di cui all'articolo seguente.

Le dotazioni del fondo di cui al primo e secondo comma del presente articolo potranno essere incrementate con ulteriori assegnazioni di mezzi finanziari.

Art. 2.

Dalla dotazione del fondo di rotazione e della sezione speciale saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione di prestiti e mutui a breve e medio termine.

I prestiti a breve termine avranno durata non superiore a dodici mesi; i prestiti e i mutui a medio termine avranno durata non superiore a 10 anni.

Al fondo ed alla sezione speciale affluiranno gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui al precedente art. 1, nonchè le quote di ammortamento per capitale ed interessi corrisposte dai beneficiari, l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli istituti ed enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni.

Nelle stesse convenzioni verrà inoltre stabilita la misura degli interessi che gli istituti ed enti di credito dovranno versare sulle somme ricevute in anticipazione e non utilizzate.

Allo scadere del periodo di operatività del fondo e della sezione speciale le somme giacenti e quelle che saranno successivamente restituite dai beneficiari verranno versate alla tesoreria regionale con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio.

Art. 3.

Compete alla giunta regionale, sentito il parere del comitato consultivo di cui al successivo art. 4 sugli argomenti indicati nel settimo comma dell'articolo stesso:

approvare le convenzioni con gli istituti ed enti di credito ed autorizzarne la stipula;

stabilire gli interventi da attuare, tra quelli previsti al successivo art. 5, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano regionale di sviluppo ed in particolare di quelle riguardanti le zone montane;

determinare i tassi da applicare a carico dei beneficiari dei finanziamenti, tassi che non potranno comunque essere inferiori a quello stabilito dallo Stato per il fondo di rotazione di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949;

stabilire i riparti di cui al primo comma del precedente art. 2.

Compete inoltre alla giunta regionale, quale organo amministratore del fondo di rotazione e della sezione speciale, adottare ogni altra determinazione in ordine alla concessione dei prestiti e dei mutui.

Il rendiconto annuale della gestione del fondo di rotazione e della sezione speciale è predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ed è approvato — previo controllo della ragioneria generale della Regione — dalla giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

Art. 4.

E' istituito, presso la direzione regionale dell'agricoltura, un comitato consultivo così composto:

*a*) dall'assessore all'agricoltura;

*b*) dal direttore regionale dell'agricoltura;

*c*) dal direttore regionale della ragioneria generale;

*d*) dal direttore del servizio della cooperazione agricola e del credito agrario;

*e*) da sette rappresentanti degli imprenditori agricoli, designati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;

*f*) da tre rappresentanti della cooperazione agricola designati dagli organismi regionali della confederazione cooperative italiane in numero di due e della Lega nazionale cooperative e mutue in numero di uno;

*g*) da due esperti nominati dalla giunta regionale.

La designazione dei vari rappresentanti dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dalla direzione regionale dell'agricoltura. Trascorso tale termine, l'organo sarà costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti il collegio e fatte comunque salve le successive integrazioni.

Presiede il comitato consultivo l'assessore all'agricoltura ed in caso di sua assenza o di impedimento, il direttore regionale dell'agricoltura.

Il presidente del comitato può ogni qualvolta sia ritenuto utile, fare interventi alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni od enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario della direzione regionale dell'agricoltura.

Ai componenti del comitato estranei all'amministrazione regionale spettano i compensi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

Il comitato esprime parere circa gli interventi da attuare tra quelli previsti al successivo art. 5, sugli schemi di convenzione da stipulare con gli istituti di credito e sugli istituti da convenzionare, sui tassi agevolati da applicare, sui programmi di intervento e sui piani di riparto.

Il comitato esprime altresì pareri sulle singole domande di concessione di prestito o mutuo.

Per la validità delle sedute del comitato, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il comitato consultivo di cui al presente articolo è costituito su proposta dell'assessore all'agricoltura, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima. Allo stesso modo si provvede all'eventuale sostituzione di coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di far parte del comitato, nonchè all'eventuale nomina di componenti supplenti che abbiano gli stessi requisiti degli effettivi, su designazione dell'ente od organo od associazione od organizzazione, cui spetta designare i componenti effettivi. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.

Il comitato ha la durata di cinque anni e si riunisce almeno sei volte all'anno.

Art. 5.

Con le disponibilità del fondo e della sezione speciale, potranno essere concessi ai conduttori di aziende agricole ed a tutte le cooperative agricole:

*a*) prestiti integrativi ad ammortamento sino a 10 anni, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa a contributo ed il contributo concesso, a favore di coloro che hanno beneficiato o hanno chiesto di beneficiare della provvidenza prevista dall'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1976, numero 35, e successive modificazioni ed integrazioni;

*b*) prestiti per lo sviluppo della zootecnia e della meccanizzazione ed in particolare per gli scopi previsti dall'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'art. 16 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58;

*c*) prestiti o mutui per la costruzione, la sistemazione, il completamento e l'ampliamento da parte di cooperative agricole, di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e precisamente per le realizzazioni previste dall'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni;

*d*) prestiti o mutui per la trasformazione — per l'intero importo risultante a debito — di passività onerose di aziende agricole singole od associate e di cooperative e loro consorzi — intendendo per esse quelle non assistite da agevolazioni creditizie — in essere alla data del 31 dicembre 1976 e sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge anche se derivanti da rinnovi di finanziamenti;

*e*) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;

*f*) prestiti per la concessione di anticipazioni, della durata massima di dodici mesi, ai consorzi di difesa a fronte di contributi statali presumibilmente spettanti ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590;

*g*) mutui per l'ampliamento di aziende familiari diretto coltivatrici entro il limite di spesa di lire 50 milioni;

*h*) prestiti per la conduzione aziendale e l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti nonchè per la gestione di impianti cooperativi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi;

*i*) prestiti o mutui per l'esecuzione di piantagioni e/o trasformazioni colturali;

*l*) prestiti per la costruzione e/o l'acquisto di strutture, impianti fissi e mobili, attrezzature e pertinenze per coltivazioni ortofloricole, purchè l'imprenditore possegga i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 62, come modificata dalla legge regionale 23 aprile 1981, numero 19;

*m*) prestiti per l'acquisto delle scorte vive o morte da parte del concessionario nei casi di conversione dei contratti di mezzadria, come previsto dall'art. 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

*n*) ogni altro intervento creditizio che verrà previsto come attuabile attraverso il fondo e/o la sezione speciale da leggi regionali.

Potranno essere finanziate con la presente legge anche le domande già presentate, ancorchè a termini di altre leggi statali o regionali, purchè le finalità siano quelle previste dai punti precedenti.

Sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti e le eventuali autorizzazioni concesse.

Art. 6.

Sono applicabili agli interventi previsti dall'art. 5 — per quanto non disciplinato dalla presente legge e semprechè non contrastanti — le disposizioni sottoelencate:

per l'attuazione degli interventi di cui al punto *b*) le norme di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrati dalla legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni;

per l'attuazione degli interventi di cui al punto *c*) la normativa relativa alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni;

per quanto attiene al punto *d*) le norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55;

per quanto attiene al punto *e*) la normativa prevista nelle leggi regionali in materia di provvidenze creditizie a favore di aziende e/o cooperative colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali;

per quanto attiene al punto *g*) la normativa di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni;

per quanto attiene al punto *h*) la normativa di cui al capo III della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70;

per quanto attiene ai punti *a*), *f*), *i*), *l*) e *m*) la giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui.

Nella concessione creditizia prevista dai precedenti articoli non si tiene conto del disposto di cui all'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai comuni riconosciuti « disastrati » o « gravemente danneggiati » situati nei territori delimitati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e negli stessi, per l'impiego della dotazione iniziale del fondo.

In ogni caso, nell'ambito degli interventi individuati con le procedure di cui all'art. 4, settimo comma, saranno accolte in via prioritaria le domande presentate da aziende ricadenti nell'ambito territoriale delle comunità montane.

Art. 7.

I prestiti e mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle operazioni creditizie indicate al comma precedente si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

I mutui previsti dalla presente legge potranno essere concessi per una somma corrispondente all'intero valore cauzionale del fondo, aumentato dell'eventuale valore dei miglioramenti.

I rischi di ciascuna operazione sono esclusivamente a carico degli istituti, i quali si cauteleranno mediante le garanzie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e mediante ogni altra garanzia ritenuta idonea.

L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà concedere garanzie fidejussorie con il fondo previsto dall'art. 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli istituti sono tenuti ad effettuare i versamenti al fondo di rotazione od alla sezione speciale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

Ove risultasse, anche successivamente, che la ditta interessata abbia beneficiato per gli stessi acquisti e per le stesse opere di altre provvidenze creditizie e contributive, l'istituto dovrà procedere al recupero delle somme erogate. In tal caso la ditta dovrà corrispondere sul capitale mutuato un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

Alle domande, agli atti, ai provvedimenti e ai contratti relativi all'attuazione della presente legge si applicano, per quanto attiene ai finanziamenti attuati con il fondo di rotazione, le agevolazioni tributarie previste dall'art. 3-*quinquies* della legge 4 agosto 1977, n. 500, nonché, in ogni caso, quelle previste dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 8.

Fermo quanto previsto dagli articoli precedenti sono applicabili al fondo di rotazione ed alla sezione speciale le norme della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 vengono istituiti al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XII, i seguenti capitoli:

cap. 7410 con la denominazione « Finanziamento del fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole situate nei territori di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 » e con lo stanziamento di lire 20.000 milioni per l'esercizio 1982;

cap. 7411 con la denominazione « Finanziamento della sezione speciale del fondo di rotazione in agricoltura per la concessione di finanziamenti a breve e medio termine a favore delle aziende agricole » e con lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 24.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica numero 3 - partite n. 51 e n. 54 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1981 e trasferite ai sensi dell'art. 7, secondo comma, e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreti dell'assessore alle finanze n. 10 dell'11 febbraio 1982 e n. 13 del 18 febbraio 1982.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 novembre 1982

COMELLI

(6014)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830270)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 81.000 |
| | semestrale | L. 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 113.000 |
| | semestrale | L. 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | |
| | annuale | L. 108.000 |
| | semestrale | L. 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | |
| | annuale | L. 186.000 |
| | semestrale | L. 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 31.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.000 |

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.**